



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA
Provincia di Como

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI

(BUONI O VOUCHER)

(D.C.C. n. 32 del 15.09.2008)

Capitolo 1 Buono sociale

Art. 1

Definizione, obiettivi e finalità.

Il buono sociale é un contributo economico in denaro destinato a sostenere e a valorizzare compiti di cura e di assistenza a domicilio a favore di nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di "fragilità" economico/sociale. L'assistenza e la cura devono essere svolti da parte di parenti* e/o attraverso operatori non professionali (ad esempio badanti regolarmente assunte). Il buono sociale può anche venir destinato a prestazioni o servizi integrativi, innovativi e flessibili rispetto alla rete tradizionale di servizi esistenti, ovvero baby sitter, educatori domiciliari, servizi di doposcuola, servizi di accompagnamento nei percorsi da casa a scuola verso agenzie educative, di socializzazione o sanitarie, attività nei periodi di vacanza scolastica o per il tempo libero, ecc.

Gli obiettivi dell'erogazione del buono sociale sono:

evitare o ritardare l'istituzionalizzazione del soggetto beneficiario del buono facilitandone la cura da parte di familiari e/o di persone regolarmente assunte nella propria abitazione;

sostenere lo sforzo delle famiglie e dei parenti nella cura dell'anziano e dei soggetti fragili.

Art. 2

Beneficiari.

Possono beneficiare del buono sociale i seguenti soggetti:

anziani al di sopra dei 70 anni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;

soggetti affetti da gravi disabilità per i quali i servizi socio sanitari valutano possibile, opportuna e utile la permanenza al domicilio;

famiglie con minori, primariamente da 0 a 3, e/o disabili, in situazione

di disagio economico/sociale.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI.....C.C.....
N°.....32.....DEL 15/09/2008

Art. 3
Criteri di ammissibilità.

I soggetti interessati, al momento di presentazione della domanda per il buono sociale, dovranno possedere i seguenti requisiti:

residenza da più di 10 anni continuativi nei registri anagrafici del comune di Campione o per chi ha meno di 10 anni alla data della domanda, iscrizione dalla nascita;

residenza, alla data della domanda e per tutto il periodo di erogazione del buono, nel comune di Campione d'Italia;

età minima 70 anni, salvo se si tratta di soggetti con gravi disabilità o nuclei familiari con minori, primariamente di 0 - 3 anni, in stato di disagio economico/sociale;

stato di invalidità civile al 100% accertata da commissione sanitaria dell'ASL, salvo i minori, primariamente inferiori a 3 anni, appartenenti a nuclei familiari disagiati;

per i soggetti affetti da gravi disabilità è necessaria una documentazione sanitaria integrativa e per tutti i richiedenti dovrà, in caso di accettazione della domanda, venir formulato un progetto personalizzato di sostegno alla domiciliarità redatto congiuntamente dai servizi socio-sanitari e dal beneficiario del buono e/o i suoi familiari. Il progetto implica anche il monitoraggio, da parte dei servizi sociali, circa la congruità nell'utilizzo del buono sociale;

reddito complessivo lordo del nucleo familiare, dedotto il canone d'affitto della casa di abitazione, non superiore ai seguenti importi:

Numero componenti	Frsv.
1	12.912.-
2	19.764.-
3	24.024.-
4	27.660.-
5	31.116.-
6	34.572.-
7	38.040.-

Non costituiscono reddito l'indennità di accompagnamento e l'integrazione cambio pensioni;

presenza di un soggetto (parente o persona regolarmente assunta) che presti assistenza continuativa alla persona al suo domicilio.

Art. 4

Erogazione del buono attraverso bando pubblico.

Il buono sociale sarà assegnato a seguito di graduatorie (anche aperte per l'anno di riferimento) previste da apposito bando pubblico. I beneficiari percepiranno il buono a partire dalla data di approvazione della graduatoria nella quale il beneficiario risulta inserito. La graduatoria verrà aggiornata periodicamente, per consentire ai soggetti che nel frattempo hanno maturato i diritti di ammissibilità, di inserirsi nella nuova graduatoria.

Per ogni bando verranno stilate tre graduatorie:

- una comprendente i soggetti con età superiore ai 70 anni;
- una comprendente i soggetti affetti da grave disabilità;
- una con nuclei familiari con minori, primariamente da 0 – 3 anni, in situazione di disagio socio-economico.

In casi di documentata urgenza e gravità, i soggetti che possiedono i necessari requisiti di ammissibilità che ne faranno richiesta, potranno essere inseriti nella graduatoria, anche oltre la chiusura del bando, limitatamente al periodo di validità del medesimo.

Art. 5

Criteri per la stesura delle graduatorie.

Per la stesura delle graduatorie saranno assegnati i seguenti punteggi:

graduatoria anziani (almeno 70 anni con certificato di invalidità civile)		
Età compresa tra i 70 e 75 anni	punti	1
Età compresa tra i 76 anni e gli 85 anni	punti	2
Età superiore agli 86 anni	punti	3
Coniugi soli	punti	1
Unico componente il nucleo familiare	punti	3

Reddito inferiore a Frsv. 12.912.-	punti	2
Senza parenti a Campione	punti	2

ALLEGATO ALLA DELIBERA
 DI.....C.C.....
 N° 32 DEL 15/09/2008

A parità di punteggio verrà data la priorità al soggetto più anziano con il reddito più basso.

graduatoria disabili (fino a 69 anni con certificato di invalidità civile)

Unico componente il nucleo familiare	punti	3
Senza parenti a Campione	punti	2

graduatoria famiglie con minori in situazione di disagio economico/sociale

Bambino disabile (certificato da ASL azienda ospedaliera)	punti	4
Bambino 0 – 3	punti	2
Bambino, minorenne	punti	1
Genitore solo	punti	3
Senza parenti a Campione	punti	2
Reddito familiare inferiore almeno del 25% della tabella di cui all'art. 3	punti	1

Art. 6 Graduatorie.

Le graduatorie, stilate sulla base del punteggio risultante dai criteri di valutazione di cui all'art. 5, saranno valide per il periodo previsto nel bando annuale di riferimento.

Art. 7 Risorse.

All'atto dell'emanazione di ogni bando l'Amministrazione Comunale definirà le risorse disponibili.

Art. 8
Ripartizione dei fondi.

Stilate le tre graduatorie (anziani, disabili e famiglie con minori) si ripartiranno i fondi fra le stesse a seconda del numero delle domande ritenute ammissibili ed a seconda di eventuali indicazioni normative regionali.

Art. 9
Entità del buono sociale.

Anziani e disabili.

Il contributo del buono sociale è variabile a seconda che il soggetto sia, o meno, titolare di indennità di accompagnamento.

I soggetti con invalidità al 100% e senza indennità di accompagnamento usufruiranno di un buono sociale di Frsv. 600.- mensili mentre per i soggetti in possesso anche dell'indennità di accompagnamento, il buono sociale sarà pari a Frsv. 300.-.

b) Famiglia con minori 0 – 3 anni o minori disabili con certificazione sanitaria il buono sociale sarà pari a Frsv. 600.-

c) Famiglie con minori che usufruiscono di prestazioni o servizi integrativi ai sensi del precedente art. 1: importo da definire da parte della Giunta Comunale, previa acquisizione di relazione da parte dell'ufficio servizi sociali, fino a Frsv. 400 mensili.

Art. 10
Sospensione.

Il buono è sospeso temporaneamente per ricoveri residenziali superiori ai 15 giorni in strutture socio – sanitarie o ospedaliere, eccezion fatta per nuclei familiari con minori che necessitano di essere ricoverati temporaneamente in ospedale, strutture extra ospedaliere di natura riabilitativa o socio-sanitaria.

Art. 11
Incompatibilità.

Il buono sociale non può essere erogato a più persone all'interno dello stesso nucleo familiare e a coloro che già beneficiano di sussidi continuativi comunali, escluso il solo cambio sussidiato della pensione.

Il buono è incompatibile con il ricovero definitivo in strutture residenziali.

Capitolo 2
Voucher sociale.

Art. 12
Definizione, obiettivi e finalità.

Il voucher sociale è un contributo economico erogato dal comune, con gli stessi scopi e finalità del buono sociale, sotto forma di "assegno" ma che può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di prestazioni a carattere sociale (come ad esempio pasti a domicilio, servizi di lavanderia, aiuto domiciliare, trasporto assistito ...) erogate da enti o operatori sociali, professionali, autorizzati o accreditati e convenzionati con il comune.

Il Voucher può anche venir destinato a prestazione o servizi integrativi, innovativi e flessibili rispetto alla rete tradizionale di servizi esistenti, ovvero baby sitter, educatori domiciliari, servizi di doposcuola, servizi di accompagnamento nei percorsi da casa a scuola verso agenzie educative, di socializzazione o sanitarie, attività nei periodi di vacanza scolastica o per il tempo libero, ecc.

Art. 13
Beneficiari.

Possono beneficiare del voucher sociale i seguenti soggetti:

anziani al di sopra dei 70 anni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;

soggetti affetti da gravi disabilità per i quali i servizi socio sanitari valutano possibile, opportuna e utile la permanenza al domicilio;

famiglie con minori, primariamente da 0 a 3 anni, e/o disabili, in situazione di disagio economico/sociale.

Art. 14
Criteri di ammissibilità.

I soggetti interessati, al momento di presentazione della domanda per il voucher sociale, dovranno possedere i requisiti previsti all'art. 3 del presente regolamento.

Inoltre il richiedente dovrà certificare l'assenza di un soggetto (parente o persona regolarmente assunta) che presti assistenza continuativa alla persona al suo domicilio;

Art. 15
Erogazione del voucher attraverso bando pubblico.

Il voucher sociale sarà assegnato con le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 16
Criteri per la stesura delle graduatorie.

Per la stesura delle graduatorie saranno assegnati i punteggi previsti nell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 17
Graduatorie.

Le graduatorie, stilate sulla base del punteggio risultante dai criteri di valutazione di cui all'art. 5, saranno valide per il periodo previsto nel bando annuale di riferimento.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI.....C.C.....
N°.....32..... DEL 15/09/2008

Art. 18
Risorse.

All'atto dell'emanazione di ogni bando l'Amministrazione Comunale definirà le risorse disponibili.

Art. 19
Ripartizione dei fondi.

Stilate le tre graduatorie si ripartiranno i fondi fra le stesse a seconda del numero delle domande ritenute ammissibili.

Art. 20
Entità del voucher sociale.

Il contributo del voucher sociale è variabile a seconda del bisogno del soggetto e della prestazione erogata.

Contributo per tariffa oraria assistenza domiciliare socio-assistenziale o educativa qualificata	Contributo per baby sitter, educatori domiciliari, doposcuola	Contributo per pasto erogato	Trasporto	Contributo per servizio lavanderia mensile
12.-	10.-	10.-	Frsv. 0,60 al km	50.-

Famiglie con minori che usufruiscono di prestazioni o servizi integrativi ai sensi del precedente art. 1: importo da definire da parte della Giunta Comunale, previa acquisizione di relazione da parte dell'ufficio servizi sociali.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI.....C.C.....
N°.....32..... DEL.....15/09/2008

Art. 21
Sospensione.

Il voucher sociale è sospeso per ricoveri temporanei in strutture ospedaliere o extra ospedaliere.

Art. 22
Incompatibilità.

Il voucher sociale può essere erogato a più persone all'interno dello stesso nucleo familiare e a coloro che già beneficiano di sussidi continuativi comunali. È incompatibile con il ricovero definitivo in strutture residenziali.

Art. 23
Controlli.

Saranno effettuate verifiche periodiche a campione per il controllo del rispetto dei criteri che hanno portato all'erogazione dei buoni o dei voucher e al loro corretto utilizzo.